

REGOLAMENTO GENERALE DI ISTITUTO

(Approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n.9 del 16 ottobre 2020)

“La scuola è luogo di formazione e di educazione attraverso lo studio, l’acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica” ma anche civica: questo principio sancito dall’art.1 dello Statuto delle studentesse e degli studenti sarà l’obiettivo che tutte le componenti scolastiche cercheranno di conseguire nel dialogo educativo e didattico durante l’intero anno scolastico.

Il Regolamento d’Istituto intende fissare le norme di comportamento, oltre che menzionare i diritti e i doveri degli studenti allo scopo di rendere la nostra scuola luogo di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni.

**Il “Protocollo di sicurezza per la prevenzione dal contagio da Covid-19”, per tutte le voci in esso contenute, prevale sul
REGOLAMENTO D’ISTITUTO.**

**Pertanto alcuni articoli del Regolamento d’Istituto sono stati
sospesi e sostituiti e/o integrati dai relativi articoli del
“PROTOCOLLO DI SICUREZZA”.**

**Per facilitarne la consultazione sono di seguito segnati in
verde.**

Sommario

Art.1 - Diritti degli studenti.....	3
Art.2 - Doveri degli studenti	3
Art.3 – Assemblee (<u>sospeso e sostituito dall’art.12 Protocollo Sicurezza</u>).....	3
Art.4 – Ingresso (<u>sospeso e sostituito dall’art. 2 e dall’Allegato 2 Protocollo Sicurezza</u>)	4
Art.5 – Uscita(<u>sospeso e sostituito dall’art. 2 e dall’Allegato 2 Protocollo Sicurezza</u>)	5
Art.6 - Giustificazione assenze (<u>integrato dall’art.13 Protocollo Sicurezza</u>).....	5
Art.7 - Astensioni collettive	5
Art.8 - Assenze di massa.....	5
Art.9 - Cambio dell’ ora	6
Art.10 - Uscita durante le ore di lezione.....	6
Art.11 - Divieto di fumo e uso cellulare	6
Art.12 - Accesso ai laboratori	6
Art.13 - Uso della fotocopiatrice	6
Art. 14 - Biblioteca	6
Art.15 - Rispetto per l’ambiente.....	7
Art.16 - Danni arrecati	7
Art.17 - Organo di garanzia.....	7
Art.18 - Sanzioni	7
Art.19 - Impugnazioni	7
All.1 - Procedure e Regolamento sul Divieto di fumo	9

Art.1 - Diritti degli studenti

- 1) Formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.
- 2) Partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
- 3) Valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che conduca lo studente a individuare i propri punti di forza e di debolezza per migliorare il proprio rendimento.
- 4) Libertà di apprendimento e di scelta tra le attività aggiuntive o facoltative offerte dalla scuola.
- 5) Necessità, per gli studenti stranieri, del rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

Quanti operano nell'Istituto si impegnano ad assicurare:

- 1) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo e didattico di qualità;
- 2) offerte formative aggiuntive e integrative;
- 3) iniziative per il recupero di situazioni di ritardo, di svantaggio e di prevenzione della dispersione scolastica;
- 4) la salubrità e la sicurezza degli ambienti;
- 5) la disponibilità di una adeguata strumentazione tecnologica;
- 6) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Art.2 - Doveri degli studenti

- 1) Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- 2) Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola, dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per se stessi.
- 3) Gli studenti sono tenuti ad osservare quanto è disposto nel presente Regolamento.
- 4) Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danno.
- 5) Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della scuola.
- 6) **Rispettare le norme previste nel "Protocollo di Sicurezza per la prevenzione del contagio da Covid 19" per l'anno scolastico 2020/2021.**

Art.3 – Assemblee

(sospeso e sostituito dall'art.12 Protocollo Sicurezza)

Le assemblee possono essere di classe o d'Istituto; le stesse sono concesse ed autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

Le assemblee di classe, per un massimo di due ore al mese, si possono svolgere in ore di lezione, su richiesta della classe, con preavviso di almeno cinque giorni.

Non possono essere tenute assemblee di classe sempre nello stesso giorno della settimana.

I docenti durante l'assemblea sono presenti in prossimità della classe, tanto da essere pronti a rispondere alle richieste che dalla stessa possono giungere ed eventualmente parteciparvi.

Essi, inoltre, sono tenuti ad intervenire in caso di svolgimento non corretto della stessa e, per constatata degenerazione, sospenderla.

L'assemblea d'Istituto può essere concessa una volta al mese.

La richiesta e l'ordine del giorno devono essere presentati al Preside almeno cinque giorni prima della data prevista per la effettuazione.

È consentito lo svolgimento di assemblee straordinarie, anche fuori dall'orario di lezione, subordinatamente alla disponibilità dei locali.

All'assemblea d'Istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, purché vi sia l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Il Dirigente Scolastico tramite circolare preavviserà le famiglie degli studenti della data e del luogo in cui sarà tenuta l'assemblea. All'assemblea d'Istituto possono partecipare il Dirigente Scolastico o un suo delegato sia su esplicita richiesta degli alunni che in caso di degenerazione della stessa, adottando gli opportuni provvedimenti; gli insegnanti devono essere presenti nel corso dell'assemblea, secondo il proprio orario di servizio e sempre pronti ad intervenire a seguito delle richieste che possono pervenire dagli alunni; essi devono favorire l'ordinato svolgimento della stessa e venire incontro alle richieste degli alunni qualora prospettassero riservatezza sulle questioni da trattare; gli stessi insegnanti inoltre sono tenuti ad intervenire nei casi di violazione del Regolamento o di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'Assemblea giungendo anche alla sospensione della stessa, dandone immediata comunicazione al Dirigente Scolastico.

L'assemblea d'Istituto inizia di norma alla seconda ora e non termina prima di un minimo di due ore. Di ogni assemblea gli alunni rappresentanti d'Istituto consegneranno al Dirigente Scolastico un verbale che riassume gli argomenti trattati. Nei mesi di maggio e giugno non sono concesse assemblee.

Viene riconosciuto, infine, agli studenti la possibilità di gestire in modo autonomo una bacheca informativa, di cui saranno responsabili gli alunni rappresentanti d'Istituto.

Non è consentito distribuire volantini o affiggere manifesti redatti da partiti politici; altri manifesti potranno essere affissi solo se autorizzati dal Preside.

Art.4 – Ingresso

(sospeso e sostituito dall'art. 2 e dall'Allegato 2 Protocollo Sicurezza)

Per l'intera Istituzione Scolastica, l'ingresso a scuola, per il corrente anno scolastico, è fissato alle ore 8,00 con conclusione della IV ora alle ore 12:00, della V ora alle 13:00 e della VI ora alle 14:00. Tutti gli studenti hanno diritto all'intervallo, dieci minuti, dalle ore 10:55 alle ore 11:05 anche al di fuori dell'orario prestabilito, quando non è possibile effettuarlo nell'orario previsto.

Sia per il settore Tecnologico che per quello Economico sono in uso macchine distributrici di bevande e vivande; gli alunni devono evitare assembramenti alle macchinette distributrici ed inoltre sono tenuti a predisporre una lista all'inizio della 2 ora e la relativa busta deve essere ripresa 5 minuti prima della ricreazione.

Gli studenti sono tenuti a rispettare gli orari per consentire un corretto svolgimento dell'attività didattica e un funzionamento ordinato dell'Istituto. L'ingresso alla 2^a ora è consentito solo per documentati motivi (visita medica, analisi cliniche, ragioni di famiglia documentabili) comprovati dalla presenza del genitore.

Gli alunni, in via del tutto eccezionale, potranno essere ammessi in classe se accompagnati da un genitore e/o a discrezione del Capo d'Istituto.

I ritardi saranno annotati su un' apposita scheda in modo che il genitore possa controllare la regolare frequenza. Dopo quattro ritardi, gli stessi vengono cumulati come un giorno di assenza. Di tale situazione le famiglie saranno tenute costantemente informate. L'utilizzo del Registro elettronico di classe e personale per ogni docente prevede il monitoraggio delle assenze e dei ritardi degli alunni con comunicazioni in tempo reale alle famiglie attraverso l'utilizzo di password personalizzata.

Art.5 – Uscita

(sospeso e sostituito dall'art. 2 e dall'Allegato 2 Protocollo Sicurezza)

Al segnale di fine lezione, gli alunni devono recarsi ordinatamente alle uscite loro indicate sotto la vigilanza dei docenti e nel rispetto delle norme di sicurezza.

I permessi di uscita anticipata saranno concessi solo con la firma e la presenza del genitore.

L'uscita anticipata degli alunni maggiorenni, solo se autorizzati dalle famiglie ad autogiustificarsi, sarà consentita valutando l'urgenza e la serietà dei motivi adottati e, comunque, nel limite massimo di tre volte per quadrimestre.

In ogni caso il capo d'Istituto o un suo delegato possono non accogliere le richieste di uscita anticipata se le ragioni non appaiono valide o se riguardano contemporaneamente più alunni della stessa classe.

Qualora le richieste dovessero risultare frequenti non sarà concessa l'autorizzazione.

Art.6 - Giustificazione assenze

(Integrato dall'art.13 Protocollo Sicurezza)

La giustificazione dell'assenza è un atto dovuto. Essa deve essere richiesta dal docente della prima ora ed essere esibita qualunque sia stato il motivo dell'assenza.

I coordinatori dei Consigli di Classe effettueranno settimanalmente il controllo e nei casi di assenze ripetute e/o ritardi frequenti occorrerà informare tempestivamente le famiglie.

Il Regolamento tiene conto della normativa vigente in merito alle assenze ed in particolare stabilisce che gli alunni non possono superare un quarto del monte ore stabilito per legge, al fine di poter dare agli insegnanti del Consiglio di Classe la possibilità di valutare e consentire all'alunno il passaggio alla classe successiva in maniera obiettiva.

Si stabilisce, altresì, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite, così come stabilito dalle norme vigenti (malattie certificate, partecipazione a concorsi e a gare sportive agonistiche); tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

La certificazione medica deve contenere l'intero periodo di assenza. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo di studi.

Art.7 - Astensioni collettive

Le astensioni collettive dalle lezioni, in quanto turbano il delicato equilibrio dell'andamento educativo e didattico della Scuola, non possono mai essere considerate legittime. Devono essere ritenute pertanto, assenze ingiustificate. Nel caso in cui fosse messa a rischio la soglia minima dei 200 giorni di

lezione, saranno previste forme compensative che valgono a recuperare i giorni perduti di lezione. Forme estreme di protesta quali occupazioni d'Istituto o scioperi non sono contemplate e sono soggette a provvedimenti disciplinari da parte del Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

È ammessa la manifestazione concordata con le componenti scolastiche e autorizzata dalle competenti autorità.

Art.8 - Assenze di massa

L'assenza di massa di classe non è ammessa; la stessa deve essere giustificata il giorno successivo con la presenza del genitore.

Art.9 - Cambio dell' ora

Durante il cambio dell'ora gli alunni hanno l'obbligo di restare nelle aule all'interno delle quali aspettano il docente dell'ora successiva.

Art.10 - Uscita durante le ore di lezione

Durante le ore di lezione, gli allievi possono uscire autorizzati dal docente presente in classe, uno alla volta, dalle ore 10,00 in poi e per un tempo massimo di 5 minuti.

È fatto divieto di uscire nel cambio dell'ora e più volte nella stessa giornata. Il docente è tenuto a far uscire l'alunno, esplorato il caso.

Art.11 - Divieto di fumo e uso cellulare

È fatto divieto assoluto di fumare nei locali dell'Istituto a chiunque (Capo d'Istituto, docenti, studenti e personale ATA). Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla legge (ammenda pecuniaria e provvedimenti disciplinari).

(*vedi, in calce, l'apposito regolamento "antifumo" approvato dal C. di I. è da ritenersi parte integrante del presente Regolamento d'Istituto).

È fatto anche assoluto divieto di fare uso del cellulare durante le ore di lezione. Tale divieto è esteso a tutte le componenti scolastiche, se non per ragioni prettamente d'ufficio.

Resta inteso, dunque, come precisato anche nella Direttiva ministeriale del 15 marzo 2007, che nel

caso in cui, durante lo svolgimento delle lezioni, vi siano eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, può esservi l'utilizzo del telefono cellulare solo ed esclusivamente dietro espressa autorizzazione da parte del docente.

Si evidenzia che l'istituto, in ogni caso, garantisce, come è sempre avvenuto, la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli, per gravi ed urgenti motivi, mediante gli uffici di presidenza e di segreteria amministrativa.

NOTA BENE: Si ricorda, infine, ai genitori che sarebbe auspicabile che gli alunni non portino con sé i cellulari o altri oggetti di valore a scuola, in quanto L'ISTITUZIONE SCOLASTICA NON RISPONDE IN CASO DI SMARRIMENTO, FURTO O DANNEGGIAMENTO degli stessi.

Art.12 - Accesso ai laboratori

Gli alunni che si recano in palestra, nei laboratori, nelle aule video, devono essere accompagnati dai docenti delle discipline interessate e mantenere un comportamento corretto all'interno degli stessi luoghi come pure lungo il tragitto dalla classe, rispettando i relativi Regolamenti.

Art.13 - Uso della fotocopiatrice

L'uso della fotocopiatrice è consentito esclusivamente per ragioni didattiche. Gli interessati dovranno rivolgersi al personale addetto previa autorizzazione del Capo d'Istituto o dei docenti presenti in classe.

Per ragioni organizzative le richieste devono essere presentate in tempo utile e comunque con congruo anticipo. Non è consentito l'uso della fotocopiatrice per fini personali.

Art. 14 - Biblioteca

Le biblioteche dei due Istituti sono a disposizione di tutte le componenti della scuola e fruibili secondo l'orario indicato dai referenti delle stesse seguente il relativo Regolamento.

In orario scolastico la consultazione dei libri è possibile esclusivamente in presenza del docente incaricato. Gli studenti possono chiedere in prestito i libri (massimo due per volta) della biblioteca e trattenerli per 20 giorni; tuttavia in caso di mancanza di altra richiesta, è possibile ottenere il rinnovo del prestito. In caso di smarrimento, danneggiamento o mancata restituzione, l'alunno deve risarcire il costo del libro.

Art.15 - Rispetto per l'ambiente

Il comportamento degli studenti deve essere improntato alle regole del rispetto di se stessi e degli altri, della convivenza e del buon funzionamento della scuola. La cura e il rispetto dei luoghi e delle cose proprie e degli altri, come di quanto appartiene all'Istituzione Scolastica definisce la civile e corretta convivenza nell'ambiente scolastico.

Art.16 - Danni arrecati

Di eventuali danneggiamenti o ammanchi sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati. Qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, il risarcimento sarà effettuato da tutti coloro che abbiano utilizzato la struttura danneggiata.

Art.17 - Organo di garanzia

È istituito all'interno della Istituzione Scolastica un Organo di Garanzia composto dal Capo d'Istituto e dalle diverse componenti: genitori, docenti, alunni e personale ATA; lo stesso è dato da n. 8 (otto) componenti eletti dalle relative rappresentanze: il Collegio dei Docenti per la rappresentanza docenti, i rappresentanti degli alunni in seno al consiglio di classe per la componente alunni, i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe per i genitori, il rappresentante ATA da parte del personale non docente.

Tale organo assolve al compito di esaminare eventuali ricorsi presentati dagli alunni avverso sanzioni disciplinari previste dall'articolo 18 punto 2; inoltre, su richiesta degli studenti, o di chiunque vi abbia interesse, decide anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento. Dura in carica tre anni ed è rinnovabile annualmente per la sostituzione del perdente diritto.

Composizione dell'Organo di Garanzia: Dirigente Scolastico n.

1 Personale ATA n. 1

Genitori n. 2

Alunni n. 2

Docenti n. 2

Totale n. 8

A parità di voti prevale quello del Dirigente Scolastico, quando si ricorre alla votazione per una decisione.

Art.18 - Sanzioni

Tutte le sanzioni devono avere finalità educative e tendere al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

L'irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari è normata dal REGOLAMENTO DELLE SANZIONI DISCIPLINARI (approvato con delibera n.4 del Consiglio d'Istituto in data 23/09/2020), allegato al presente Regolamento d'Istituto di cui costituisce parte integrante.

Art.19 - Impugnazioni

Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, contro le decisioni dei Consigli di Classe e del Consiglio d'Istituto, è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione del provvedimento all' U.S.R. Ufficio VII Ambito Territoriale della Provincia di Bari. che decide in via definitiva, sentita la sezione del Consiglio Scolastico Provinciale avente

competenza per il grado di scuola a cui appartiene l'alunno. Per la sanzione di cui al punto 2 dell'art. 18 è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'Organo di Garanzia istituito nella scuola e previsto dal presente Regolamento.

Per quanto non espressamente riportato nel presente Regolamento fanno fede le norme dettate dalla legislazione scolastica vigente nonché quanto presente nel P.T.O.F. che disciplina l'andamento dell'intera Istituzione Scolastica.

(vedi * sub art.11)



Cod. Meccanografico: **BATF26000R** - C.F.: **93491310723** - email: **batf26000r@istruzione.it** - Sito web: **www.iisstecnicomonopoli.it**
Email certificata: **batf26000r@pec.istruzione.it** – Tel. Uffici **080/4170112 - 080/4107272**

AII.1 PROCEDURE E REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO

(approvato in Consiglio di Istituto il 18/11/2015)

1. OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento ha per oggetto l'attuazione nell'Istituto della normativa nazionale e regionale in materia di divieto di fumo e persegue il fine primario della **"tutela della salute dei non fumatori"**, nonché la prevenzione dei danni alla salute derivanti dalla esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco.

La normativa vigente prevede il divieto totale di fumo, compreso l'utilizzo delle sigarette elettroniche, nelle "scuole, ospedali, uffici della pubblica amministrazione ...". Conseguentemente **è vietato fumare in tutti i locali chiusi e nelle aree esterne di pertinenza di tutte le sedi dell'Istituto** (area cortiliva recintata).

2. FINALITÀ

Il presente documento è redatto con una **finalità non coercitiva, bensì educativa** e si prefigge di:

- a) tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'Istituzione Scolastica;
- b) prevenire l'abitudine al fumo;
- c) incoraggiare i fumatori a smettere di fumare;
- d) garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e) fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria ed altrui;
- f) promuovere attività educative sul tema, inserite in un più ampio programma di educazione alla salute ed opportunamente integrate nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituzione Scolastica;
- g) far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti, in tutti i locali, nelle strutture ed in tutte le aree esterne di pertinenza

3. SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO DELL'APPLICAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO ED ALLA IRROGAZIONE DELLE SANZIONI

I **responsabili preposti** al controllo dell'applicazione del divieto di fumo vengono individuati nelle persone del **dirigente stesso, dei collaboratori, del DSGA, dei docenti e tutte le unità del personale ATA nel loro orario di servizio e vigilanza**, e sono indicati sugli appositi cartelli di divieto di fumo. Tali soggetti irrogano la sanzione sugli appositi modelli con la controfirma del Dirigente Scolastico, o dei Collaboratori della Presidenza, o del DSGA.

Tutto il personale scolastico in servizio presso l'istituto ha il dovere dell'applicazione del divieto e si intende nominato con l'assunzione in servizio.

In virtù del presente Regolamento e della conseguente comunicazione a tutto il personale, attraverso la pubblicizzazione dello stesso anche attraverso il sito, sarà compito dei preposti:

- ✓ vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- ✓ vigilare sull'osservanza del divieto, accertare le infrazioni,
- ✓ contestare immediatamente al trasgressore la violazione, verbalizzandola con l'apposita modulistica;

- ✓ notificare, tramite gli uffici amministrativi, la trasgressione alle famiglie dei minorenni sorpresi a fumare ed ai trasgressori, comunque identificati, che hanno rifiutato la notifica.

4. SANZIONI

Le misure sanzionatorie applicabili sono quelle previste dall'art. 7 della legge n. 584/1975 e successive modificazioni, aumentate nella misura prevista dalla legge n. 311/2004 "Legge finanziaria 2005" (art. 1, comma 190 e 191) ovvero:

- 1) per i trasgressori al divieto di fumo si applicano le seguenti sanzioni amministrative (L. 584/1975 art.7): da **€27.50 a €275,00** in caso di violazione del divieto di fumare, in particolare.
 - ✓ **€27,50 per violazione in area aperta**
 - ✓ **€55,00 per violazione in area chiusa e scale di emergenza**

Tali importi **verranno aumentati di due volte, tre volte ecc. fino al massimo in caso di recidiva.**

La misura della sanzione è raddoppiata (ed ammonta quindi da un minimo di €55 ad un massimo di €550) qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni di età.

- 2) per i soggetti incaricati dell'obbligo di curare l'osservanza del divieto e irrogare le sanzioni per l'infrazione, **qualora non ottemperino tale obbligo sono soggetti ad essere sanzionati da €220,00 a €2.200,00**; in particolare a partire dall'importo minimo, tale importo verrà aumentato di due volte, tre volte ecc. fino al massimo in caso di recidiva.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei luoghi dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, **possono essere sottoposti a procedimento disciplinare.**

Tutti gli studenti (minorenni e maggiorenni) dovranno comunque rispettare il **divieto di uscire dalle aree esterne di pertinenza della scuola.**

5. PAGAMENTO CONTRAVVENZIONI

Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

A. in banca o presso gli Uffici postali utilizzando il **modello F23 Codice tributo 131T** e indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo – Istituti Tecnici "Vito Sante Longo" - Monopoli verbale N. _____ del _____);

B. direttamente presso la tesoreria Provinciale competente per territorio;

C. presso gli Uffici Postali tramite bollettino di conto corrente postale intestato alla tesoreria Provinciale competente per Territorio, indicando la causale del versamento (come sopra).

L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, con raccomandata a mano o per posta (Raccomandata A/R), la ricevuta dell'avvenuto pagamento alla Scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

6. PROCEDURA DI ACCERTAMENTO

La violazione deve essere contestata immediatamente (consegna di una copia del verbale); se ciò non è possibile va notificata entro trenta giorni mediante Raccomandata A/R a cura della scuola.

Il verbale è sempre in duplice copia:

- una per il trasgressore (consegnata o notificata);
- una per la scuola;

Entro trenta giorni dalla contestazione o notificazione l'interessato *può* far pervenire all'Autorità competente (Prefetto di Bari) scritti difensivi e può chiedere di essere sentito dalla medesima autorità.

I genitori di uno studente minore di 18 anni che commette l'illecito (*culpa in educando*) dovranno far fronte alla sanzione amministrativa irrogata. Lo studente maggiorenne che compie l'illecito

dovrà farsi carico della sanzione.

La compilazione del verbale va previamente preceduta dalla numerazione progressiva e dalla personalizzazione con il timbro della struttura. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'Ente scolastico, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Il Verbale di contestazione della violazione del divieto di fumo e la Comunicazione al Prefetto sono allegati agli atti della scuola.